

STATUTO

Comunità del Cibo e dell'agrobiodiversità della Garfagnana – APS

ART. 1 – Denominazione, sede e durata

È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una Associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione "Comunità del cibo e dell'agrobiodiversità della Garfagnana – APS" da ora in avanti denominata "Associazione". L'Associazione, ha sede legale presso Centro La Piana loc. Le Piane 55031 Camporgiano (LU), in locali messi a disposizione dalla Unione Comuni della Garfagnana, come Ente firmatario del Patto della Terra di supporto alle azioni dell'Associazione.

L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 2 – Scopo e finalità

L'Associazione è un movimento etico e culturale che vuole migliorare la qualità della vita locale, incentivare lo sviluppo economico, culturale, sociale, ambientale, armonico e rispettoso degli equilibri naturali, e lo vuole fare partendo dal sistema alimentare, promuovendo la valorizzazione delle produzioni tipiche e tradizionali, della conservazione della biodiversità agricola e degli ecosistemi, basandosi sui principi fondamentali ed inderogabili di cibo:

- **Buono** – I prodotti devono essere di buona qualità
- **Etico** – I produttori devono ricevere una remunerazione giusta, adeguata al lavoro svolto e alla qualità del prodotto e, a loro volta, devono proporre i loro prodotti a prezzi equi e trasparenti. Nella filiera non devono esistere discriminazioni basate sul genere, sulle credenze politiche o religiose. Deve essere escluso lo sfruttamento;
- **Sostenibile** – Le tecniche produttive devono essere il più possibile sostenibili a livello ambientale, anche non certificate, nel rispetto del benessere animale e della salute dei consumatori.

L'Associazione, che non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle seguenti attività di interesse generale, indicate al comma 1 dell'art.5 Dlgs 117/17 avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

- lettera e - interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- lettera i - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- lettera k - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- lettera o – attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- lettera s - agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

- lettera v - promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- lettera w - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

L'Associazione si propone quindi di:

- promuovere
 - la creazione di circuiti economici locali con particolare attenzione alla valorizzazione della agro-biodiversità, attraverso azioni co-progettate che diano a tutti i membri la possibilità di partecipare alle strategie di valorizzazione, ognuno per le proprie competenze e specificità; e azioni coordinate di relazione con i soggetti sottoscrittori del Patto;
 - azioni di informazione ed educazione nei confronti della comunità locale, a partire dal coinvolgimento e dalla sensibilizzazione degli istituti scolastici;
 - la definizione di politiche di promozione territoriale coordinate;
 - interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

L'Associazione considera la salvaguardia della biodiversità allevata e coltivata, i Coltivatori e gli Allevatori Custodi lo strumento principe per la realizzazione di questo punto attraverso progetti a tema, incontri divulgativi con le scuole e altre attività mirate a coinvolgere attivamente realtà locali accreditate dall'Associazione.
 - supportare la creazione e lo sviluppo della conoscenza condivisa tra i membri della Comunità;
 - sensibilizzare gli attori territoriali e le istituzioni nella valorizzazione della agro-biodiversità locale, mediante azioni coordinate per le politiche locali e per la definizione di progetti strategici;
 - stimolare la creazione di circuiti di produzione-vendita-consumo locale per valorizzare la agro-biodiversità tra gli attori del territorio e al di fuori della Garfagnana;
 - incoraggiare la creazione di percorsi culturali, esperienziali e turistici che valorizzino il patrimonio di Agro-biodiversità locale;
 - mettere in atto tutte le azioni possibili per garantire la conoscenza delle attività della Comunità sul territorio e oltre, promuovendo la sottoscrizione della Carta della Comunità e del Patto della Terra a nuovi potenziali partecipanti;
 - incentivare agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- L'Associazione considera il proprio focus di cibo buono etico e sostenibile e i suoi progetti attuativi mezzi concreti per creare coesione e integrazione in ambito agricoltura sociale con il tramite di aziende agricole, aziende di trasformazione e altre tipologie accreditate dall'Associazione per questo scopo;
- sostenere la cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- questo obiettivo viene realizzato in primis inserendo questi principi nel regolamento dell'Associazione, e riportandoli puntualmente in tutti i progetti e attività che l'Associazione metterà in piano;
- tutelare i diritti umani, civili, sociali e politici, nonché i diritti dei consumatori, le pari opportunità e le iniziative di aiuto reciproco;
- questi principi sono la base dell'Associazione e tutte le attività promosse dalla stessa non possono andare contro i diritti dei consumatori e i principi delle pari opportunità e dell'aiuto reciproco

Oltre ad attività di tipo divulgativo, l'Associazione realizzerà gli obiettivi sopra descritti mediante progetti mirati individuando e accreditando anche realtà produttive congrue esterne all'Associazione in grado di attuarli.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del DLgs 117/17, attività diverse da quelle sopraindicate (di interesse generale), secondarie e strumentali rispetto a quest'ultime. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare e proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 – Ammissione e numero di soci

Il numero degli associati è illimitato e non può essere inferiore a 7 persone fisiche.

Possono aderire all'Associazione:

- Individui
- Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro e in particolare quelli con fini ambientali, culturali, di promozione turistica e sociale
- Gruppi di Acquisto Solidale senza fini di lucro

2020
che si riconoscono e sottoscrivono la Carta dei Valori dell'Associazione, ne accettano e rispettano lo Statuto, sottostanno al suo regolamento e che possono validamente contribuire alle finalità della stessa con la loro opera, le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare, al Consiglio direttivo, una domanda che dovrà contenere:

1. l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
2. la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. Può richiedere informazioni aggiuntive e predisporre una modulistica da utilizzare.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea alla prima data di riunione programmata senza obbligo che sia convocata appositamente.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 - Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

1. eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
2. esaminare i libri sociali;
3. essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
frequentare i locali dell'Associazione;
4. partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
5. concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
6. essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
7. prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

1. rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
2. svolgere la propria attività nello spirito di quanto espresso in premessa e quanto stabilito nel presente statuto
3. versare il contributo secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5 - Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Consiglio direttivo.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

4. Assemblea;
5. Consiglio direttivo
6. Presidente.

ART. 7 - Assemblea

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da 3 mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

E' possibile intervenire all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati, tramite mail o telefono.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili

1. nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
2. approva
 1. il bilancio di esercizio;
 2. l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
3. delibera
 1. sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 2. sulla esclusione degli associati;
 3. sulle modifiche dello Statuto;
4. lo scioglimento dell'Associazione
5. la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
6. sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che guardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio direttivo non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole di 2/3 degli associati.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

ART. 8 – Consiglio direttivo dell'Associazione

Il Consiglio direttivo è in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Non entra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

1. eseguire le delibere dell'Assemblea;

- 
2. formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 3. predisporre:
 1. il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste dalla legge;
 2. tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 4. deliberare:
 1. l'ammissione e l'esclusione degli associati;
 2. le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 5. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 6. curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 5 e 9, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili.

La maggioranza dei membri del Consiglio direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati; si applica l'articolo 2382 del Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio direttivo è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 – Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che lo/la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno 1 mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente, nel caso venga eletto dal Consiglio direttivo, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

In caso di elezione di due cariche da Vice Presidente uno dei due verrà identificato come Vicario.

ART.10 – Il Segretario

All'interno del Consiglio Direttivo viene nominato il Segretario con l'incarico della tenuta dei libri e dei documenti dell'Associazione e di supportare il Presidente.

ART. 11 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 12 - Divieto di distribuzione degli utili

Ai fini di cui al precedente art. 11, l'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 13 - Risorse economiche

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 14 - Bilancio di esercizio

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, quando sarà operativo.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 15 - Libri

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

1. libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
2. libro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
3. libro dei verbali e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere allegati anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
4. libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi a seguito di richiesta scritta inviata al consiglio direttivo almeno 1 mese prima.

ART. 16 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

I volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese personali effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ART. 17 - Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 18 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 19 - Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore continuano ad applicarsi per l'Associazione le norme previgenti.

Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore previsto dal presente decreto, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.